

TI_GERICHTE 12.1997.58 vom 15. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.58

FR: TI_GERICHTE 12.1997.58 du 15 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.58 del 15 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 184 cpv. 1 CO la compravendita di cose mobili è il contratto in cui il venditore si obbliga a consegnare l'oggetto venduto al compratore e a procurargliene la proprietà, e il compratore a pagare al venditore il relativo prezzo. L'offerta per la stipulazione del contratto può indifferentemente provenire dal venditore come dall'acquirente, e il contratto, per cui la legge non prevede alcuna forma particolare, viene in essere dal momento in cui dalle rispettive manifestazioni di volontà contrattuale si può dedurre il consenso sul prezzo e sull'oggetto della vendita, che ne costituiscono gli elementi oggettivamente essenziali.

E. 2

Nel caso di specie è addirittura manifesto, contrariamente all'opinione della convenuta, che il suo telefax del 9 luglio 1990 (doc. C) non può che essere inteso quale un'offerta (testualmente: "Gebot") per l'acquisto di 1'780 tonnellate carne di manzo argentina al prezzo di U\$ 1'750.-- per tonnellata, offerta la cui validità era limitata nel tempo fino alle 12.00 di quel giorno. Alla luce di questa chiara offerta, divengono prive di rilevanza tutte le antecedenti trattative, nelle quali le parti possono benissimo aver desiderato la stipulazione di un diverso tipo di contratto, senza tuttavia concluderlo. La tesi della convenuta, secondo cui essa avrebbe inteso agire quale mediatrice, rimane perciò -per quanto soggettivamente fondata- allo stadio di irrilevante intenzione, ma dall'offerta da lei esplicitata, come si è detto, si può e si deve trarre l'unica possibile soluzione dell'offerta per la stipula di un contratto di compravendita. Non meno inconferente è l'obiezione secondo cui non vi sarebbe contratto per il motivo che l'attrice avrebbe ripetutamente ammesso di non essere la venditrice e di non agire in nome proprio. E' in effetti addirittura manifesto che, dal punto di vista giuridico, l'attrice è la venditrice della carne per il semplice motivo di avere stipulato in nome proprio -non risulta alcun rapporto di rappresentanza- il relativo contratto con l'accettazione dell'offerta della convenuta. Stante questa situazione di diritto, è del tutto irrilevante il fatto che nella successiva corrispondenza (p. es. il doc. E) l'attrice abbia indicato quale venditore una terza persona, intendendo in realtà con ciò, in forma impropria, il proprietario della carne, dal quale essa ben poteva procurarsi anche successivamente alla stipula con la convenuta -nessuna norma lo vieta- la disponibilità della merce venduta, così da poter adempiere al proprio obbligo di consegna.

E. 3

dicembre 1996 in re C./V. e R.; Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, 2. edizione, n. 12 ad art. 16 CO). Se dall'allestimento di un contratto in due esemplari da firmare in originale si deduce di regola una valida riserva in favore della forma scritta (Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 5 ad art. 16 CO), si deve per contro in linea generale ritenere che la semplice aspettativa di un futuro contratto scritto non equivalga ancora alla stipula (o alla riserva di una parte) della forma contrattuale ex art. 16 cpv. 1 CO (DTF citato). Ne discende che dal solo invio di un'offerta in forma scritta, priva tuttavia -come nella specie (cfr. doc. C)- di un'esplicita riserva in favore di quella forma, non può ancora essere dedotta l'applicabilità della predetta norma (cfr. Kramer/Schmidlin , Berner Kommentar, n. 10 e segg. ad art. 16 CO).

E. 3.1

L'art. 16 cpv. 1 CO prevede che la parti possono decidere di sottomettere i loro accordi contrattuali a dei precetti di forma anche se questi non sono imposti dalla legge per quel tipo di contratto. Se ciò avviene, la validità del contratto dipende dal rispetto delle formalità pattuite, dovendosi ritenere che in caso contrario le parti non hanno inteso obbligarsi. L'esistenza di una siffatta pattuizione non è da presumere, e non va confusa con il caso, in pratica assai più frequente, in cui le parti si servono di una determinata forma (di regola la forma scritta semplice) al solo scopo di assicurarsi un mezzo di prova del contenuto di pattuizioni oramai acquisite (DTF 112 II 326), senza che però dal rispetto della forma debba dipendere l'esistenza del contratto. L'onere della prova per l'esistenza di una valida riserva in favore di una particolare forma contrattuale incombe alla parte che invoca il vizio di forma (II CCA

E. 3.2

Nel caso di specie, la convenuta in sede di risposta (pag. 8) ha affermato che le parti avrebbero (preventivamente) stabilito "che un eventuale contratto di compra-vendita avrebbe dovuto soggiacere, considerata l'importanza della trattazione il cui importo ammontava a USD 3'115'000.--, ad una precisa forma scritta", ma tale asserita pattuizione (cfr. anche la risposta, pag. 9) è rimasta allo stadio di vuota allegazione di parte. Con l'appello (punto 4, pag. 3) la convenuta sostiene invece che l'imprescindibile esigenza della forma scritta risulterebbe dal fatto che la dipendente dell'attrice _____ in occasione della telefonata della ditta attrice con cui essa dichiarava di accettare l'offerta doc. C richiese una conferma scritta. A prescindere dall'irricevibilità procedurale di questa nuova versione dei fatti (art. 321 CPC), anche la conseguenza giuridica che la convenuta ne trae è errata: si ritiene infatti che la riserva di una data forma deve essere formulata prima della conclusione del contratto (Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 4 ad art. 16 CO; Kramer/Schmidlin , opera citata, n. 13 ad art. 16 CO), di modo che la richiesta di una conferma scritta, avanzata dopo che la controparte ha già informalmente ma validamente accettato l'offerta, non può più costituire la premessa ex art. 16 CO per la validità del consenso già intervenuto.

E. 4

marzo 1997 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'950.-- b)
spese fr. 50.-- T o t a l e
fr. 3'000.-- già anticipati dall'appellante restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attrice fr. 5'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____;

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.